

I Delitti contro la persona previsti dal codice penale

1[^] parte

Brevi annotazioni sui reati di maggior interesse per la polizia Locale

A cura di Pietro Di Troia

I Delitti contro la Persona

➤ Generalità

I delitti contro la persona sono disciplinati nel titolo XII del libro II del Codice Penale.

In esso sono compresi tutti quei fatti che ledono o comunque mettono in pericolo i beni fondamentali dell'individuo (vita, integrità, onore, libertà ecc.). Si tenga presente che per il diritto per "persona" s'intende non solo quella umana ma anche quella giuridica in senso lato. I beni tutelati da queste norme sono:

-la vita e l'incolumità individuale, che sono disciplinati con riferimento evidentemente all'essere umano;

-l'onore, il decoro e la reputazione che invece si riferiscono anche alle persone giuridiche;

-la personalità individuale, la libertà morale e la libertà individuale che sono in riferimento all'uomo;

-l'inviolabilità del domicilio e del segreto che riguardano anche la persona giuridica.

I reati originariamente previsti dal codice sono stati aumentati nel corso degli anni da numerose novelle: si ricorda la L. 66/1996 in tema di violenza sessuale, la L. 269/1998 sulla pedofilia, la legge 9 gennaio 2006 sulle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Il Titolo XII si divide in 3 capi: delitti contro la vita e l'incolumità personale (artt. 575-593 c.p.), delitti contro l'onore (artt. 594-599 c.p.) e delitti contro la libertà individuale (artt. 600-623 *bis* c.p.).

Quest'ultimo capo si distingue a sua volta in 5 Sezioni: delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604 c.p.), contro la libertà personale (artt. 605-609 *decies*), contro la libertà morale (artt. 610-613 c.p.), contro l'inviolabilità del domicilio (artt. 614-615 *quienquies*), contro l'inviolabilità dei segreti (artt. 616-623 *bis*).

Si ricorda come l'art.36 della legge 5 febbraio 1992, n.102 (come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n.94) prevede un aumento di pena per i delitti non colposi di cui al titolo in esame commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale.

➤ Percosse (art. 581)

Ai sensi dell'art. 581, *Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.*

Soggetto attivo: Chiunque (reato comune);

Oggetto giuridico: Tutela della incolumità fisica della persona;

Elemento Oggettivo: Percuotere taluno, purchè dal fatto non né derivi una malattia nel corpo o nella mente. La condotta consiste in un atto di violenza idonea a produrre soltanto dolore, senza postumi di alcun genere: lo schiaffo, il pugno, l'urtone. Discusso è invece se l'ecchimosi rientra in questo reato o in quello più grave delle lesioni. Si differenzia da reato di lesione perché questo richiede il verificarsi della malattia nella mente e nel corpo;

Elemento soggettivo: Dolo Generico- coscienza e volontà di offendere l'altrui integrità fisica;

Concorso di reati e tentativo: Espressamente l'art. 581 precisa che *Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.* Questo reato resta assorbito in tutti i casi in cui la violenza fisica è elemento costitutivo o circostanza aggravante (es. rapina, violenza sessuale, sequestro di persona ect). Il tentativo è configurabile.

Note procedurali:

Competenza: Giudice di Pace;

Procedibilità: a querela;

Arresto: non consentito;

Fermo: non consentito.

➤ **Lesione Personale Dolosa (Art. 582- 583)**

La lesione personale dolosa consiste nel fatto di chi cagiona al alcuno *una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente.*

Soggetto attivo: Chiunque (reato comune);

Oggetto giuridico: Tutela della incolumità fisica della persona;

Elemento Oggettivo: La condotta consiste nel cagionare al soggetto passivo una malattia nel corpo o nella mente. Può anche essere non violenta (si pensi ai casi di malattia cagionati mediante le esposizioni al freddo, la privazione di cibo, i rapporti sessuali). Pertanto il reato di lesione ogni qualvolta si produce in qualsiasi modo una malattia. Per malattia si intende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo. Per l'orientamento prevalente della giurisprudenza non sono lesioni ed pertanto non costituiscono malattia *la contusione, l'escoriazione, la graffiatura e simili.* Vi rientrano invece *le ecchimosi in quanto i travasi sottocutanei di sangue non si esauriscono in una semplice sensazione di dolore, ma importano una alterazione organica patologica; le graffiature, le tumefazioni, le escoriazioni.* Sono malattie anche lo *shock nervoso e la paresi.*

In relazione alla durata e agli effetti della malattia il codice distingue 4 ipotesi di lesioni (anche se si ritiene che le ipotesi previste dall'art. 583 siano circostanze aggravanti e non ipotesi autonome di reati):

Lesioni personali Lievissime: art. 582 comma 2- se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577;

Lesioni personali Lievi: art. 582 comma 1-se la malattia ha una durata compresa tra i 21 e i 40 giorni e non ricorrono le circostanze di cui all'art. 583;

Lesioni personali gravi: art. 583 comma 1 - .1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso (per senso si intende il mezzo destinato a porre l'individuo a contatto con il mondo esteriore: vista, udito, gusto, tatto e olfatto) o di un organo (complesso del corpo umano che abbia una determinata funzionalità per la masticazione, respirazione, movimento ect);

Lesioni personali gravissime: art 583 comma 2- se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile (destinata a durare per sempre);

2. la perdita di un senso (distruzione definitiva);

3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4. la deformazione (cambiamento della fisionomia), ovvero lo sfregio permanente del viso (l'armonia del volto resta alterata: cicatrice; diradamento dei capelli e della barba ect);

Le altre circostanze aggravanti:

-Art. 585- se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576; se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.

Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:

1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

-Art.576- se il fatto previsto dall'articolo precedente è commesso:

1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;

2. contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;

3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

4. dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies.

5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa.

5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

-Art. 577- se il fatto è commesso:

1. contro l'ascendente o il discendente;

2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

3. con premeditazione;

4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.

Elemento soggettivo: Dolo Generico- coscienza e volontà di offendere l'altrui integrità fisica. Se al momento del fatto era animato da volontà omicida risponderà di tentato omicidio e non di lesioni;

Concorso di reati e tentativo: Concorre con il reato di violenza e minaccia a P.U. (art.336) e resistenza (art. 337). Il tentativo è ammissibile. Il reato si consuma con il verificarsi della malattia.

Note procedurali:

Competenza: Giudice di Pace (per le ipotesi di cui al comma 2 art. 582 perseguibili a querela) Tribunale negli altri casi;

Procedibilità: a querela nel caso previsto dall'art. 582 comma 2; d'ufficio negli altri casi;

Arresto: facoltativo;

Fermo: consentito nelle ipotesi di cui all'art. 583.

Forme Speciali:

Art. 583-bis. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 583-ter. Pena accessoria. La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Art. 583-quater. Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.

➤ **Lesioni Personali colpose (art. 590)**

Si ha lesione colposa quando si cagiona una lesione personale per colpa. L'art. 590 prevede che *Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. **Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.***

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni *cinque.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Note procedurali:

Competenza: Giudice di Pace; Tribunale per le fattispecie connesse alla colpa professionale e per le ipotesi di procedibilità d'ufficio di cui al comma 5, purchè la malattia abbia durata superiore a venti giorni;

Procedibilità: a querela; d'ufficio nei casi previsti dal comma 5;

Arresto: non consentito;

Fermo: non consentito.

➤ **Omicidio colposo (art. 589)**

Si ha omicidio colposo quando si cagiona la morte di una persona per colpa. L'art. 589 prevede che *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Note procedurali:

Competenza: Tribunale;

Procedibilità: d'ufficio;

Arresto: facoltativo;

Fermo: non consentito, salvo che per l'ipotesi di cui al terzo comma consentito

➤ **Rissa (art. 588)**

Soggetto attivo: Chiunque (reato comune). Si tratta di un reato a concorso necessario che richiede la partecipazione di più persone. L'orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene che siano necessarie almeno tre persone. Si comprendono nel numero delle persone anche i non imputabili o i non punibili;

Oggetto giuridico: Tutela della incolumità fisica della persona;

Elemento Oggettivo: La condotta consiste nel partecipare ad una rissa. Nessun rilievo ha il luogo in cui la rissa avviene: la rissa può verificarsi pertanto sia in luogo pubblico, sia in luogo aperto al pubblico sia in luogo privato. Per rissa s' intende una violenta mischia con vie di fatto tra almeno tre o più persone che compiono atti di violenza con il duplice intento di arrecare offesa agli avversari e di difendersi da costoro.

Elemento soggettivo: Dolo Generico- coscienza e volontà di partecipare alla mischia, con il duplice intento di recare offesa all'avversario o agli avversari e di difendersene. In base a quanto detto, non può considerarsi corrisante il cd paciere che interviene per placare gli animi dei contendenti. Anche colui che viene aggredito da due o più persone e si limita a difendersi non può essere considerato corrisante.

Consumazione e tentativo: Il delitto si consuma con la semplice partecipazione alla rissa indipendentemente dalle eventuali conseguenze. Trattasi di un reato di pericolo. Il tentativo è astrattamente possibile.

Circostanze: Il reato è aggravato se Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale e/o se l'uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa. Le circostanze sono imputate sulla base del semplice nesso di causalità: nessun rilievo ha pertanto il fatto che la morte o la lesione siano state cagionate dolosamente, colposamente, preterintenzionalmente (responsabilità oggettiva). Naturalmente i reati di omicidio e lesione concorrono.

Note procedurali:

Competenza: Tribunale;

Procedibilità: d'ufficio;

Arresto: non consentito; facoltativo nell'ipotesi gravata;

Fermo: non consentito.

➤ **Abbandono di minori o incapaci (art. 591)**

Soggetto attivo: Chiunque (reato comune);

Oggetto giuridico: Tutela della incolumità fisica della persona;

Elemento Oggettivo: La condotta consiste nel fatto di chi abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, ovvero all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per

ragioni di lavoro. Abbandonare consiste nel lasciare il soggetto indicato in balia di se stesso o di terzi in modo che ne derivi pericolo per la sua vita o per la sua integrità fisica in violazione di un preesistente obbligo di cura e di custodia. Trattasi di reato di pericolo. Non è necessario che derivino conseguenze per il soggetto abbandonato.

Elemento soggettivo: Dolo Generico- coscienza e volontà di abbandonare il soggetto che si sa essere minore o incapace;

Consumazione e tentativo: Il delitto si consuma con l'abbandono. Il tentativo è astrattamente possibile;

Circostanze: Il reato è aggravato se dal fatto deriva una lesione personale o la morte. Le circostanze sono imputate sulla base del semplice nesso di causalità. Se l'autore del fatto voleva cagionare lesioni e/o la morte risponderà di quei reati.

Inoltre il reato è aggravato se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Note procedurali:

Competenza: Tribunale- Corte di assise se dal fatto deriva la morte;

Procedibilità: d'ufficio;

Arresto: facoltativo;

Fermo: non consentito, consentito se dal fatto deriva lesione e/o morte del soggetto passivo.

➤ **Omissione di soccorso (art. 593)**

Soggetto attivo: Chiunque (reato comune);

Oggetto giuridico: Tutela della incolumità fisica della persona;

Elemento Oggettivo: prima ipotesi- omettere di darne immediato avviso all'autorità, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa. Presupposto della condotta è il trovare un soggetto che si trovi in una delle situazioni indicate. Il legislatore ha usando il verbo trovare ha voluto utilizzare una espressione molto ampia: vi rientrerebbero tutti casi in cui si rinvenga, si incontri, ci si imbatta in uno dei soggetti indicati. Discussa è se il reato sia configurabile nel semplice fatto di venirne a conoscenza. Si ritiene comunque che non si possa prescindere dal fatto che la persona da soccorrere si trovi a breve distanza. L'avviso all'autorità può essere dato in qualsiasi modo. Si ha poi abbandono quando il fanciullo è stato volontariamente lasciato solo da chi ha su di lui un potere di custodia, cura e vigilanza. Il fanciullo è smarrito quando, volontariamente o involontariamente o per il fatto di colui che avrebbe dovuto custodirlo si trovi nell'impossibilità o in grave difficoltà a trovare la propria abitazione.

Seconda ipotesi- omettere di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo. Il soggetto passivo è un corpo umano che sia o sembri inanimato, che dia quindi segni di vita o una persona ferita o una persona altrimenti in pericolo. Anche in questo caso occorre che l'autore del reato "trovi" la persona indicato nel senso già spiegato. Il dovere imposto in questo caso è di prestare l'assistenza occorrente o di dare immediato avviso all'autorità (si ritiene che i due obblighi non siano alternativi ma il primo dovere è di prestare assistenza con i mezzi e le capacità a disposizione poi subentra quello di dare avviso all'autorità).

Elemento soggettivo: Dolo Generico- coscienza e volontà di non adempiere agli obblighi imposti, con la consapevolezza dello stato di pericolo.

Consumazione e tentativo: Il delitto si consuma con l'omettere l'avviso e l'assistenza. Trattasi di reato istantaneo: il tentativo non è possibile.

Circostanze: Il reato è aggravato se dal fatto deriva una lesione personale o la morte. Le circostanze sono imputate sulla base del semplice nesso di causalità. Se l'autore del fatto voleva cagionare lesioni e/o la morte risponderà di quei reati.

Rapporto con il reato di cui all'art. 189 codice della strada: trattandosi di norma speciale nell'ipotesi ivi prevista si applicherà quest'ultima.

Note procedurali:

Competenza: Tribunale;

Procedibilità: d'ufficio;

Arresto: non consentito;

Fermo: non consentito.

➤ **I delitti contro l'onore (artt. 594-595)**

Oggetto giuridico: tutela dell'onore, del decoro e della reputazione della persona. Per onore s'intende l'insieme delle condizioni e da cui dipende il valore sociale della persona. Per decoro le doti fisiche, intellettuali, morali e le altre qualità che determinano il pregio di un individuo nella società. Sia l'onore che in decoro sono intesi sia nel profilo soggettivo che oggettivo. Dal primo punto di vista si identificano nel sentimento che ciascuno ha del proprio valore morale (onore in senso proprio). Dal punto di vista oggettivo si identificano con la reputazione di cui il soggetto gode nella società;

Tutela penale: i reati di ingiuria (art. 594) e diffamazione (art. 595). Si tratta di reati a condotta libera (sono manifestazioni di pensiero esteriorizzate in qualunque modo). Sono reati di pericolo: per la loro consumazione si prescinde dall'effettivo discredito sociale che sia derivato dal soggetto passivo. Il fatto lesivo va valutato obiettivamente secondo il senso che l'espressione ha nell'opinione comune nel tempo e nel luogo dell'accadimento. I due reati si differenziano nella presenza o meno della persona offesa al momento in cui si commette il fatto. Si ha ingiuria quando l'offesa è fatta alla presenza dell'offeso (anche mediante comunicazione a distanza: scritti inviati alla persona offesa e/o comunicazioni telefoniche ect); si ha invece diffamazione negli altri casi;

Ingiuria: *Commette il reato Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente e chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. Il reato è aggravato se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato e/o qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.*

Diffamazione: *Commette il reato Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente (ingiuria), comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione: l'offesa deve essere portata comunicando con più persone ossia divulgando ad almeno due persone il fatto ritenuto offensivo. Il reato è aggravato Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato e/o Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico e/o Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio.*

Elemento soggettivo: Dolo Generico- coscienza e volontà del fatto accompagnato dalla consapevolezza del loro significato offensivo).

Cause speciali di non punibilità: **1) Prova liberatoria (art. 596)** Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.

Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:

1. se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;
2. se per il fatto attribuito alla persona offesa è tutt'ora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
3. se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'art. 594, comma 1, ovvero dell'articolo 595, comma 1.

2) Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative (art. 598): Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.

3) Ritorsione (art.599 comma 1): In caso di Ingiuria, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.

4) Provocazione (art. 599 comma 2): Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

Note procedurali:

Competenza: Giudice di Pace; Tribunale per la diffamazione a mezzo stampa e/o nei confronti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 595 comma 3-4);

Procedibilità: a querela- art. 597 Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato;

Arresto: non consentito;

Fermo: non consentito.

Oltraggio a pubblico Ufficiale (art. 341 bis): L'art. 1 comma 8 della legge 15 luglio 2009, n.94 ha ripristinato il reato di oltraggio a pubblico inserendo nel codice penale l'articolo 341-bis. Come è noto, dieci anni fa la legge n. 205 del 1999 aveva abrogato la fattispecie originaria, contemplata

all'art.341 del codice penale. Il reato perdeva la sua originaria autonomia ma le condotte ivi previste potevano essere colpite a pieno titolo dall'ingiuria aggravata, peraltro procedibile a querela di parte. Il legislatore del 2009 non si è limitato ad una mera riproposizione della "vecchia" fattispecie: la nuova versione, nell'ottica di una restrizione del campo di applicazione, appare sostanzialmente differente rispetto al testo originario. Ora, il reato di oltraggio a Pubblico ufficiale si presenta in questo modo: *Art. 341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). – Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.*

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile. Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto».

Rispetto al testo originario del codice, è innanzitutto necessario che l'offesa deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico; l'offesa deve sminuire contemporaneamente l'onore e il prestigio (mentre nel testo originario poteva colpire alternativamente l'uno o l'altro); è necessaria la presenza di più persone, oltre al pubblico ufficiale e a chi offende (la prassi chiarirà se è sufficiente una sola persona oltre al pubblico ufficiale e chi offende o ci vogliono necessariamente altre due persone; a differenza del testo originario non è previsto l'oltraggio cd "a distanza" per mezzo di scritti e/o comunicazioni). La legge prevede infine una causa di non punibilità e di estinzione del reato: la prima, in corrispondenza dell'aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato, se la verità del fatto è provata o se per quel fatto il pubblico ufficiale è condannato; la seconda in caso di risarcimento del danno, nei confronti del Pubblico ufficiale e dell'ente di appartenenza.

E' evidente che per le condotte non ricomprese nella nuova fattispecie, sarà applicabile la norma generale, procedibile a querela, dell'ingiuria aggravata.

➤ **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. (art. 600)**

Soggetto attivo: Chiunque (reato comune);

Oggetto giuridico: Tutela della libertà individuale della persona;

Elemento Oggettivo: esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. L'art. 600 comma 2 precisa che la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Pertanto la condotta implica o una situazione di fatto nella quale l'agente esercita poteri corrispondenti al diritto di proprietà sulla persona offesa, la quale è quindi sottoposta a una condizione assimilabile alla servitù, ovvero riduce o mantiene la stessa in uno stato di soggezione continuativa, estrinsecantesi nella imposizione di prestazioni lavorative o sessuali o di accattonaggio o che comunque ne comportino lo sfruttamento; sempre che tale condotta sia attuata alternativamente o congiuntamente, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha l'autorità sulla persona. Il tratto unificante di tali alternative condotte è evidentemente lo stato di sfruttamento del soggetto passivo, cui tende l'agente, e nell'ambito della quale la violenza, la minaccia, l'inganno, l'abuso di autorità o l'approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica costituiscono accidenti, legalmente prestabiliti, dell'azione criminosa.

Elemento soggettivo: Dolo Generico- coscienza e volontà del fatto con consapevolezza della condizioni del soggetto passivo;

Consumazione e tentativo: Il delitto si consumano con il compimento degli atti di servitù. Il tentativo è configurabile.

Circostanze: La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Note procedurali:

Competenza: Corte Assise;

Procedibilità: d'ufficio;

Arresto: obbligatorio;

Fermo: consentito.

